



**Settore edilizia scolastica, pianificazione, trasporti e
patrimonio
Protezione Civile**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 1128

del 03/10/2023

**Oggetto: APPROVAZIONE DI UN BANDO DI MANIFESTAZIONE
INTERESSE RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO ISCRITTE ALL'ELENCO TERRITORIALE
DI PROTEZIONE CIVILE PER LA STIPULA DI UNA
CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI LUCCA PER LA
COSTITUZIONE DI MAGAZZINI PROVINCIALI DI
PROTEZIONE CIVILE**

IL DIRIGENTE

Visto il Dlgs n. 1 del 02/01/2018 “Codice della protezione Civile”

Considerati in particolare:

- l'art.4 “Componenti del Servizio nazionale della protezione civile” comma 1 nel quale si precisa che “Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze”

- l'art.11 “Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile” nel quale, in riferimento alle competenze delle Province, si precisa che le Regioni disciplinano “l'attribuzione, con le



modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:

1. all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;
2. alla predisposizione dei piani provinciali e di ambito di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), in raccordo con le Prefetture;
3. alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze,

- l'art.13 "Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile" comma 1 che individua il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile quale struttura operativa del servizio;

- l'art.32 "Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile" nel quale, al comma 1 lettera "o" si precisa:

1. al comma 2 che "Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile";
2. al comma 3 che "La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile";
3. al comma 4 che "In conformità a quanto previsto dagli articoli 3, 4, comma 2,32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato di cui al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente Capo"
4. al comma 5 che "I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per: a) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata"

- l'art. 33 “Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117” nel quale si prevede che “Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34” e che “Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni ... esercitano le funzioni relative alla predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34”

- l'art.34 “Elenco nazionale del volontariato di protezione civile” che puntualizza “L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di cui all'articolo 2, garantendone l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, grazie a specifiche modalità di registrazione.” ed inoltre “I soggetti di cui all'articolo 32, comma 2, che intendono partecipare alle attività di cui all'articolo 2, sul territorio nazionale o all'estero, nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile.” ed infine “L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall'insieme: a) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; b) dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.”

- l'art.41 “Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza” nel quale è riportato “Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 presta la propria opera, in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e su richiesta dell'autorità amministrativa di protezione civile competente. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a) in caso di emergenza è assicurato dalla struttura di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), è assicurato dal Dipartimento della protezione civile.”

Vista la L.R. n. 45 del 25/06/2020 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività”

Considerati in particolare:

- l'art.8 “Funzioni delle province in materia di protezione civile” nel quale vengono dettagliate le funzioni delegate alle province sulla base dell'art.11 comma 1 lettera o del Dlgs 1/2018 tra le quali è prevista “la vigilanza sulla individuazione, da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenza:

1. supporto ai comuni per la gestione e il superamento delle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del Codice, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del Codice medesimo;
2. raccordo con la Prefettura territorialmente competente per l'attuazione del piano provinciale e del piano di ambito di protezione civile anche mediante la sala operativa provinciale di protezione civile;
3. coordinamento a livello provinciale dell'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile, per le funzioni di cui al presente articolo;

ed il comma 2 dello stesso art.8 che prevede "Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze di effettività delle stesse, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce le risorse finanziarie da assegnare alle province e le relative modalità di riparto."

- l'art. 12 "Volontariato regionale di protezione civile" che puntualizza "Il volontariato organizzato nonché i gruppi comunali di protezione civile di cui all'articolo 35 del Codice, partecipano alle attività di protezione civile, previa iscrizione nell'elenco territoriale previsto dagli articoli 34 e 35 del Codice."

Considerato che dando seguito a quanto previsto dal Dlgs 1/2018 e dalla L.R. n.45/2020 la Regione Toscana tra il 2020 ed il 2023 compresi ha sempre assegnato alla Provincia di Lucca un contributo economico per lo svolgimento delle funzioni di protezione civile di cui all'art.8 della L.R. n.45/2020 pari ad € 105.219,78 all'anno

Visto il Dlgs n.117 del 03/07/2017 "Codice del Terzo settore"

Considerati in particolare:

- l'art.5 "Attività di interesse generale" nel quale è indicato "Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto: y) protezione civile

- l'art.32 "Organizzazioni di volontariato" ed in particolare il comma 4 "Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di

quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30" (legge delega dal quale è derivato il Dlgs 1/2018)

- l'art.33 "Risorse" comma 3 "Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate."

- l'art.56 "Convenzioni" che riporta:

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.
4. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Considerato che:

- la Provincia di Lucca detiene attrezzature, materiali e mezzi da utilizzare per le proprie competenze di protezione civile per impiego diretto, per il supporto ai comuni ed alle unioni di comuni del territorio, per concorrere ad attività di protezione civile richieste dalla Regione Toscana;
- la Provincia di Lucca non dispone di magazzini provinciali di protezione civile e che conseguentemente si rendono necessari uno o più magazzini per poter ospitare la suddetta attrezzatura, i suddetti materiali ed i suddetti mezzi così da facilitarne la gestione e l'utilizzo in caso di necessità;

Considerato altresì che:

- nel caso si renda necessario gestire ed utilizzare attrezzature, materiali e mezzi è indispensabile disporre della collaborazione del volontariato di protezione civile;
- risulta particolarmente strategica la gestione del materiale da utilizzare nel caso in cui si renda necessario attivare la sede alternativa alla sala operativa provinciale integrata (SOPI) principale ubicata a Palazzo Ducale a Lucca, sede alternativa anch'essa ubicata in comune di Lucca e che anche in questo caso è indispensabile disporre della collaborazione del volontariato di protezione civile;
- molte associazioni di volontariato di protezione civile dispongono di magazzini che potrebbero ospitare anche attrezzature, materiali e mezzi detenuti dall'Amministrazione Provinciale garantendo il vantaggio aggiuntivo di poterne così garantire la gestione ordinaria e l'ottimale nonché tempestiva attivazione in caso di necessità soprattutto riferite a situazioni di eventi in atto o previsti;

Visto il Decreto deliberativo del Presidente della Provincia di Lucca n.69 del 11/09/2023 con i quale:

- si stabiliva di avviare una manifestazione di interesse per individuare tra le associazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco territoriale di cui agli art. 34 e 35 del Dlgs 1/2018, mediante procedura comparativa delle proposte ricevute, quelle disponibili a stringere una convenzione di 3 anni prorogabile di altri 3 anni, con la Provincia di Lucca per la costituzione di magazzini provinciali di protezione civile, in grado di offrire spazi magazzino adeguati ad ospitare l'attrezzatura, i materiali ed i mezzi di protezione civile della Provincia di Lucca garantendo altresì la gestione ordinaria e la pronta attivazione in caso di necessità in modalità h24 365 giorni all'anno senza soluzione di continuità;
- si stabiliva che, a seconda dell'esito della suddetta manifestazione di interesse nonché dell'adeguatezza delle proposte ricevute dalle associazioni e della successiva procedura comparativa delle stesse, avrebbero potuto essere individuati da un minimo di 1 ad un massimo di 3 magazzini provinciali di protezione civile, per la gestione dei quali ciascuna delle associazioni che si fosse fatta carico della gestione avrebbe potuto ricevere un rimborso spese massimo annuale di:
 1. € 5.000 all'anno, nel caso di individuazione di 3 magazzini,
 2. € 7.500 all'anno nel caso di 2 magazzini,
 3. € 15.000 all'anno nel caso di 1 magazzino
- si dettavano indirizzi per avviare la suddetta manifestazione di interesse;
- si approvava uno schema di convenzione di durata triennale, prorogabile di altri 3 anni, relativo alla costituzione di magazzini provinciali di protezione civile da stipulare successivamente con le associazioni individuate;
- si dava mandato al Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio di:

1. avviare, con apposita determinazione dirigenziale, la manifestazione di interesse stabilendo le preferenze che avrebbero consentito la comparazione delle proposte sulla base degli indirizzi definiti;
2. effettuare la comparazione delle proposte ammissibili che fossero pervenute ed individuare da 1 a 3 magazzini provinciali di protezione civile da gestire in collaborazione con le associazioni che avrebbero inviato le migliori proposte adeguate;
3. procedere alla stipula della convenzione con le associazioni individuate ed alla conseguente gestione delle risorse iscritte a bilancio;

Considerato che:

- il DUP 2023-2025 è stato approvato con Delibera Consiliare n.3 del 27/03/2023;
- il Bilancio di previsione 2023-2025 è stato approvato con Delibera di Consiglio n. 5 del 27/03/2023;
- con Decreto Deliberativo n. 45 del 14.06.2023 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) e il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025;

Preso atto che nel bilancio di previsione 2023-2025, per tutte le annualità, è prevista la copertura finanziaria per quanto necessario al presente procedimento, come segue:

1. € 15.000,00 al cap. E. 55/35 denominato “TRASFERIMENTO DA REGIONE T. X FUNZIONI ATTRIB. PER RIMBORSO SPESE ASSOCIAZ.NI VOLONTARIATO CAP. U 1011135”;
2. € 15.000,00 al cap. U. 10111/35 denominato “TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER BENEFICI DI LEGGE, CONTRIBUTI E RIMB. SPESE FIN. DA TRASF. R.T. FUNZ. ATTRIB. CAP. E 0005535”

Precisato in ogni caso che costituisce condizione indispensabile per poter garantire i rimborsi spese indicati ai punti precedenti, l’effettiva e completa assegnazione da parte della Regione delle stesse risorse finanziarie fino ad oggi assegnate (2023) per lo svolgimento delle funzioni attribuite di protezione civile e che conseguentemente gli impegni reciproci stabiliti nella convenzione che si ritiene di stipulare, sono in ogni caso subordinati all’assegnazione delle risorse anche per gli anni 2024-2025;

Ritenuto per quanto sopra di:

1. approvare un bando con cui dare avvio e disciplinare la manifestazione di interesse per individuare tra le associazioni di volontariato di protezione civile iscritte all’elenco territoriale di cui agli art. 34 e 35 del Dlgs 1/2018 quelle disponibili a stringere una convenzione di 3 anni prorogabile di altri 3 anni, con la Provincia di Lucca per la costituzione di magazzini provinciali di protezione civile, in grado di offrire spazi magazzino adeguati ad ospitare l’attrezzatura, i materiali ed i mezzi di protezione civile della Provincia di Lucca garantendo altresì la gestione ordinaria e la pronta attivazione in caso di necessità in modalità h24 365 giorni all’anno senza soluzione di continuità;
2. prevedere nel bando le indicazioni circa le modalità ed i tempi di presentazione, nonché i dettagli circa la procedura di comparazione che verrà utilizzata per selezionare le proposte ricevute nel rispetto degli indirizzi stabiliti con Decreto deliberativo n.69 del 11/09/2023;
3. rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’esito della procedura comparativa e la conseguente assunzione degli impegni di spesa a favore delle associazioni che hanno proposto la disponibilità di magazzini selezionati dalla Provincia per costituire i magazzini provinciali di protezione civile
4. dare atto che la sottoscrizione della convenzione avverrà a seguito dell’approvazione della determinazione dirigenziale di cui al punto precedente con le associazioni individuate nella medesima;

CONSIDERATO il Decreto del Presidente n. 26 del 01/12/2022 con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio e di Coordinatore dell'Area Tecnica;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/00;

DETERMINA

per tutte le motivazioni espresse in premessa

1. di approvare il bando, Allegato A al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, comprensivo dell'Allegato 1 al bando "Modulo Manifestazione di Interesse", per dare avvio e disciplinare la manifestazione di interesse per individuare tra le associazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco territoriale di cui agli art. 34 e 35 del Dlgs 1/2018 con sezioni operative sul territorio della provincia di Lucca, quelle disponibili a stringere una convenzione di 3 anni prorogabile di altri 3 anni, con la Provincia per la costituzione di magazzini provinciali di protezione civile, in grado di offrire spazi magazzino adeguati ad ospitare l'attrezzatura, i materiali ed i mezzi di protezione civile della Provincia di Lucca garantendo altresì la gestione ordinaria e la pronta attivazione in caso di necessità in modalità h24 365 giorni all'anno senza soluzione di continuità;
2. di incaricare l'Ufficio Protezione Civile:
 - di dare la massima diffusione al bando di cui al punto precedente tra le associazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco territoriale di cui agli art. 34 e 35 del Dlgs 1/2018 con sezioni operative sul territorio della provincia di Lucca, pubblicando sul sito istituzionale www.protezionecivile.provincia.lucca.it la presente determinazione;
 - di curare la procedura di valutazione comparativa delle proposte presentate nell'ambito della manifestazione di interesse sulla base di quanto indicato nel bando
3. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'approvazione dell'esito della procedura comparativa e la conseguente assunzione degli impegni di spesa per l'anno 2023 a favore delle associazioni che hanno proposto la disponibilità di magazzini selezionati dalla Provincia per costituire i magazzini provinciali di protezione civile;
4. di dare atto che la sottoscrizione della convenzione avverrà a seguito dell'approvazione della determinazione dirigenziale di cui al punto precedente con le associazioni individuate nella medesima;
5. di indicare che:
 - il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
 - il Responsabile del Procedimento ai sensi della normativa vigente è il Dirigente del Settore, Arch. Fabrizio Mechini;
6. Contro il presente provvedimento è ammesso unicamente ricorso al TAR della Regione Toscana, entro 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell'art. 120 comma 1 del D.Lgs. 104/2010, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

FG/EF

Il/La Dirigente
MECHINI FABRIZIO
Documento firmato digitalmente